



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 107 / 2020

Oggetto: PROROGA SOSPENSIONE ZTL

IL C O M A N D A N T E

VISTA l' Ordinanza n.99/2020 del 30.05.2020 avente oggetto la sospensione della ZTL fino al giorno 10 giugno 2020;

VISTA l'ordinanza N. 1/2013 avente ad oggetto "Ordinanza per la nuova disciplina della zona a traffico limitato di Montepulciano Capoluogo;

VISTA l'ordinanza N. 2/2013 avente ad oggetto "Modifica ordinanza N.1 del 01/01/2013 nella parte inerente la disciplina delle aree pedonali nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo";

VISTA l'ordinanza N. 82/2016 avente ad oggetto "Istituzione varchi di controllo della Z.T.L. – modifica ed integrazione ordinanza N.1/2013, riguardante la disciplina dei residenti e non residenti nella Z.T.L.;

VISTA l'ordinanza N. 55/2017 avente ad oggetto "Integrazione ordinanza N. 1/2013";

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020;

RILEVATO che è prevista la possibilità di uscire di casa soltanto per situazioni di necessità, ovvero solo per comprovate esigenze primarie non rinviabili;

ACCERTATO che tra le attività di commercio al dettaglio relative all'espletamento di esigenze non rinviabili rientrano le seguenti attività: ALIMENTARI, EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE, GENERI DI PRIMA NECESSITA'; nonché i seguenti servizi: BANCHE, SERVIZI FINANZIARI, ASSICURAZIONI.

CONSIDERATO molte delle sopraindicate attività di commercio al dettaglio e di servizi hanno sede all'interno della Zona a Traffico Limitato di Montepulciano;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la prioritaria necessità di contenimento della diffusione del virus COVID-2019, è necessario limitare al massimo i contatti diretti interpersonali;



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

SENTITA la Giunta Comunale che ha valutato la possibilità di far accedere direttamente alla Z.T.L. le persone che hanno necessità di raggiungere detti servizi con i propri mezzi, nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle proprie commissioni;

VISTO il D.lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

DI PROROGARE LA SOSPENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO FINO AL GIORNO 30 GIUGNO COMPRESO.

L'Ufficio Stampa del Comune è incaricato di dare massima diffusione alla presente ordinanza;

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art.3, comma 4 L.7 agosto 1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del d.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R.495/92.

A norma dell'art.8 della L.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.5 e 7 del Codice della Strada.

IL COMANDANTE
Dott. Luca Batignani

Montepulciano, 09-06-2020

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Montepulciano, 09-06-2020

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.